

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
430/2014/R/EEL**

**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI DI
COPERTURA DAL RISCHIO DI VOLATILITÀ DEL
CORRISPETTIVO DI UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI
TRASPORTO**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica
7 agosto 2014*

Premessa

Il presente documento per la consultazione è finalizzato a raccogliere le osservazioni degli operatori in merito all'opportunità di modificare il meccanismo di determinazione dei limiti alle quantità di CCC assegnabili a ciascun operatore di mercato, previsto ai sensi della disciplina vigente.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il **10 settembre 2014**.*

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate. È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità mercati elettrici all'ingrosso
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.284/290 fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

1. Introduzione

L'Autorità, con la deliberazione 205/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 205/04), ha disciplinato i contenuti e le modalità di assegnazione degli strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto (di seguito: CCC). Con le disposizioni contenute nella citata deliberazione l'Autorità ha inteso perseguire i seguenti obiettivi generali:

- a) rendere disponibili agli operatori di mercato strumenti per la copertura del rischio associato alla volatilità del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (o CCT) applicato ai sensi della deliberazione 111/06;
- b) assegnare i predetti strumenti secondo procedure trasparenti e non discriminatorie;
- c) consentire la valorizzazione della capacità di trasporto secondo principi di efficienza;
- d) promuovere la concorrenza nell'offerta di energia elettrica.

Nello specifico, la deliberazione 205/04 prevede che, a decorrere dall'anno 2005, i CCC siano assegnati attraverso procedure concorsuali organizzate da Terna nel rispetto dei criteri di cui all'Articolo 5 della medesima deliberazione. A tal fine, ogni anno Terna è tenuta a trasmettere all'Autorità, per approvazione, una proposta di regolamento delle predette procedure concorsuali riferite all'anno solare successivo.

A decorrere dall'anno 2010, oltre all'assegnazione dei CCC, ossia di strumenti di copertura tra una zona¹ e l'hub nazionale (ossia il PUN), è stata prevista l'assegnazione di nuovi strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del differenziale di prezzo² tra un polo di produzione limitata (di seguito: PPL) e la zona geografica adiacente (c.d. CCP).

Nel corso degli ultimi mesi, l'Autorità ha ricevuto segnalazioni in merito a potenziali criticità insite nelle procedure concorsuali organizzate da Terna per l'assegnazione su base annuale dei CCC. Le criticità evidenziate riguardano, in particolare, i limiti previsti – ai sensi della disciplina vigente – alle quantità di CCC assegnabili a ciascun operatore in funzione de:

- la distribuzione percentuale della sua capacità produttiva di energia elettrica (di seguito: capacità produttiva) nelle diverse zone; e
- la distribuzione percentuale della domanda nazionale di energia elettrica (di seguito: domanda) nelle diverse zone.

Nel presente documento si discutono le ragioni per cui la deliberazione 205/04 ha

¹ Con il termine zona si intendono sia le zone geografiche, sia i poli di produzione limitata.

² Tale differenziale è una quota parte del CCT fra il PPL e il PUN

previsto una limitazione alla quantità di CCC assegnabili a ciascun operatore, con la finalità di avviare un confronto con gli operatori in merito all'opportunità di rimuovere tali limitazioni, in virtù del mutato contesto di mercato.

2. Ragioni della limitazione alla quantità di CCC assegnabili a ciascun operatore di mercato

La disciplina vigente prevede l'assegnazione su base annuale e mensile di strumenti di copertura che possono essere suddivisi come segue:

1. CCC tra una zona (ossia il prezzo zonale) e l'hub nazionale (ossia il PUN);
2. CCP tra un PPL (ossia il prezzo nel PPL) e la zona geografica adiacente (ossia il prezzo nella zona geografica adiacente).

Relativamente alle **assegnazioni annuali**, la quantità massima complessiva di CCC assegnabili al singolo operatore di mercato per ciascuna zona è posta pari a:

$$\max \left\{ \left(\frac{CPZ_i}{CPN} - \alpha_i \right); 0 \right\} * CPN$$

Dove:

- CPN è il valore medio, nel periodo di validità del CCC, della capacità produttiva nella disponibilità dell'operatore di mercato in immissione (di seguito: operatore di mercato)³ a livello nazionale;
- CPZ_i è il valore medio, nel periodo di validità del CCC, della capacità produttiva nella disponibilità dell'operatore di mercato nella zona "i" cui il CCC si riferisce;
- α_i è il valore medio, nel periodo di validità del CCC, della distribuzione percentuale nella zona "i" della quantità di energia elettrica in prelievo di cui all'articolo 30, comma 4, lettera c), della deliberazione n. 111/06.

Sulla base della suddetta formula, per ciascuna zona la quantità massima di CCC assegnabile è limitata all'eventuale differenza positiva tra la quota percentuale della capacità produttiva di un operatore di mercato localizzata nella zona e la quota percentuale della domanda nazionale⁴ localizzata nella medesima zona (ossia il parametro α_i⁵).

Essendo un PPL caratterizzato per costruzione da una quota percentuale della domanda nazionale nulla, il relativo coefficiente α_i è pari a zero e, pertanto, la quantità massima di CCC afferenti il PPL assegnabile a ciascun operatore di mercato è esattamente pari alla sua capacità produttiva ivi localizzata (CPZ_i). Per analogia si applica il medesimo limite alla quantità massima di CCP afferenti il PPL assegnabile a ciascun operatore di

³ È un operatore di mercato ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione 111/06, abilitato a presentare programmi di immissione con riferimento a punti di dispacciamento per unità di produzione o a punti di dispacciamento per unità di importazione

⁴ Per domanda si intende la somma dei programmi di prelievo delle unità di consumo in esito a MGP in ciascuna zona.

⁵ Il valore assunto dal parametro α in ciascuna zona viene calcolato e reso noto da Terna ogni anno.

mercato.

I CCC sono strumenti introdotti per la copertura del rischio associato alla variabilità dei CCT.⁶ L'esposizione di un operatore di mercato al rischio di volatilità del CCT dipende, tuttavia, dalla distribuzione della sua capacità produttiva sul territorio nazionale. In particolare, non risultano esposti al predetto rischio gli operatori con disponibilità di capacità produttiva distribuita nelle varie zone in misura omotetica alla distribuzione della domanda nazionale fra le medesime zone. I CCP sono stati introdotti per la copertura di quota parte del rischio associato alla variabilità del CCT, offrendo l'opportunità agli operatori di mercato con capacità produttiva localizzata nei PPL di coprire almeno il rischio associato alla variabilità della differenza fra il prezzo nella zona adiacente al PPL e il prezzo nel PPL.

L'eventuale assegnazione di CCC a operatori di mercato che non risultino effettivamente esposti al suddetto rischio potrebbe lasciare spazio a fenomeni di speculazione o di esercizio di potere di mercato finalizzati, ad esempio, a ridurre la disponibilità di tali strumenti sul mercato a danno degli operatori concorrenti. Per questo motivo, e in ragione dell'elevato grado di concentrazione della capacità di generazione che caratterizzava il mercato elettrico italiano nei suoi primi anni di funzionamento, è stata introdotta una limitazione alla partecipazione alle procedure concorsuali organizzate da Terna per gli operatori che non risultano esposti al rischio relativo alla variabilità dei CCT.

3. Potenziali criticità della disciplina vigente

Nel corso degli ultimi mesi, l'Autorità ha ricevuto alcune segnalazioni in merito a potenziali criticità insite nelle procedure concorsuali organizzate da Terna per l'assegnazione su base annuale dei CCC.

La criticità più rilevante emersa dall'esame delle suddette segnalazioni concerne la presenza di elementi potenzialmente discriminatori nel meccanismo di determinazione dei limiti alle quantità di CCC assegnabili, riconducibili alla possibilità per gli operatori di mercato di "aggirare" tali limiti attraverso una revisione *ad hoc* della rispettiva struttura societaria.

Una società con capacità produttiva distribuita su più zone potrebbe, ad esempio, aggirare i limiti alle quantità massime di CCC assegnabili mediante la definizione di più società distinte (qualificate come operatori di mercato formalmente separati) cui affidare un portafoglio d'impianti concentrati nella medesima zona. Una simile strategia di separazione societaria potrebbe comportare ingiustificati vantaggi, nell'ambito delle procedure di assegnazione dei CCC/CCP, nei confronti di altre società con capacità produttiva distribuita su più zone, ma ricompresa sotto la medesima ragione sociale (e quindi sotto il medesimo operatore di mercato).

⁶ Sia i partecipanti al mercato del giorno prima che i titolari di contratti bilaterali sono esposti al rischio connesso alla variabilità dei CCT (pari alla differenza tra prezzo zonale e PUN).

Esiste altresì un'altra potenziale criticità insita nelle procedure concorsuali organizzate da Terna per l'assegnazione su base annuale dei CCC. La formula utilizzata per il calcolo dei limiti ai CCC assegnabili a ciascun operatore di mercato potrebbe non consentire agli operatori di coprirsi in misura adeguata rispetto al rischio derivante dalla volatilità del corrispettivo CCT. Ciò in quanto la quota di capacità produttiva nazionale del singolo operatore di mercato non coperta dai CCC assegnabili al medesimo operatore potrebbe non risultare distribuita nelle varie zone in misura omotetica alla distribuzione della domanda nazionale fra le medesime zone.

Q1. Si ritiene che i vigenti limiti ai CCC assegnabili al singolo operatore di mercato potrebbero essere, in taluni casi, tali da inibirgli la possibilità di coprirsi in misura adeguata dal rischio di volatilità del CCT? Se sì, in quali casi?

4. Orientamenti dell'Autorità in merito alla modifica della disciplina vigente

Come posto in evidenza nel paragrafo 2 il presupposto alla base della limitazione alla quantità di CCC assegnabili a ciascun operatore di mercato è riconducibile al rischio di lasciare spazio a fenomeni di speculazione o di esercizio di potere di mercato finalizzati, ad esempio, a ridurre la disponibilità di tali strumenti sul mercato a danno degli operatori concorrenti.

Nel corso degli ultimi anni, il contesto di mercato è mutato profondamente soprattutto sotto il profilo della concorrenzialità e del grado di concentrazione dell'offerta. L'Autorità, nell'ambito dei rapporti annuali di monitoraggio del mercato elettrico,⁷ ha evidenziato come il peso dell'operatore maggiore, ENEL, si sia progressivamente ridotto nel corso degli ultimi anni sia in termini di quota di mercato⁸ (-21% rispetto al 2005), sia in termini di potere di mercato potenzialmente esercibile (la pivotalità di ENEL sul fabbisogno di energia in Italia è passata dal 90% circa delle ore nel 2004⁹ al 3% delle ore nel 2013). Questo mutamento è dovuto sia alla flessione dei consumi di energia elettrica in seguito al perdurare della crisi economica, sia alla crescente pressione concorrenziale esercitata dalle fonti rinnovabili non programmabili.

L'Autorità intende sottoporre alla consultazione degli operatori una proposta di modifica della disciplina vigente volta a superare le potenziali criticità illustrate nel paragrafo 3. Tale proposta prevede l'eliminazione dei parametri α dal meccanismo di calcolo della quantità massima complessiva di CCC assegnabili al singolo operatore di mercato nelle aste annuali; ciò coerentemente con l'assunzione secondo cui i presupposti alla base dell'introduzione di tali parametri risulterebbero superati

⁷ Vedi: rapporti annuali di monitoraggio: 112/2012/I/eel, 331/2013/I/eel e 428/2014/I/eel.

⁸ Calcolata sulle vendite nel mercato del giorno prima.

⁹ Vedi: risultati dell'indagine conoscitiva congiunta AEEG/AGCM sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e gas naturale (IC22) 2005.

nell'attuale contesto di mercato caratterizzato da minore concentrazione dell'offerta e basso potere di mercato e coerentemente con la regolamentazione vigente delle aste mensili. La quantità massima complessiva di CCC assegnabili al singolo operatore di mercato per ciascuna zona sarebbe, quindi, posta pari a:

$$\frac{CPZ_i}{CPN} * CPN = CPZ_i$$

Gli effetti della modifica proposta potrebbero già interessare le procedure concorsuali per l'assegnazione dei CCC per l'anno 2015.

Qualora, nell'ambito della funzione di monitoraggio esercitata da parte dell'Autorità con il supporto dell'ufficio di monitoraggio di Terna, si riscontrassero fenomeni speculativi o di esercizio di potere di mercato nell'ambito delle nuove procedure concorsuali per l'assegnazione dei CCC, l'Autorità valuterebbe l'opportunità di reintrodurre limiti stringenti ai CCC assegnabili a ciascun operatore di mercato.

Q2. Si invitano gli operatori interessati a esprimere le proprie osservazioni in merito alla proposta formulata dall'Autorità.